



COMUNE di FROSINONE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero
12

Data
04.04.2018

Oggetto: Approvazione del piano economico finanziario del tributo comunale sui rifiuti e della relativa articolazione tariffaria.

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemiladiciotto** addì **quattro** del mese di **aprile** alle ore **17,00** e seguenti, nella sala delle adunanze, alla seconda convocazione di oggi, comunicata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale :

			Presente	Assente				Presente	Assente
1	Ottaviani	Nicola	P		18	Gagliardi	Carlo		A
2	Piacentini	Adriano	P		19	Bruni	Sara	P	
3	Petricca	Alessandro	P		20	Ferrara	Marco	P	
4	Fabrizi	Gianpiero	P		21	Cedrone	Enrico	P	
5	Rotondi	Mariarosaria	P		22	Cristofari	Fabrizio		A
6	Mansueto	Giovambattista	P		23	Pizzutelli	Angelo	P	
7	Campioni	Andrea	P		24	Venturi	Norberto		A
8	Magliocchetti	Danilo	P		25	Sardellitti	Alessandra	P	
9	Masecchia	Riccardo	P		26	Savo	Vincenzo	P	
10	Straccamore	Enrico		A	27	Scasseddu	Fabiana	P	
11	Patrizi	Debora	P		28	Vitali	Vittorio	P	
12	Caparrelli	Claudio	P		29	Calicchia	Massimo	P	
13	Guglielmi	Igino	P		30	Riggi	Daniele		A
14	Renzi	Corrado	P		31	Bellincampi	Christian	P	
15	Diamanti	Isabella		A	32	Mastronardi	Marco	P	
16	Verrelli	Sergio	P		33	Pizzutelli	Stefano	P	
17	Trina	Francesco	P						

Assegnati N. 33 In carica N. 33 Presenti N. 27 Assenti N. 6

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Scimè il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Adriano Piacentini nella sua qualità di Presidente.

La seduta è pubblica.

Preso atto che risultano presenti i 27 consiglieri indicati in appello il Presidente, Dr. Adriano Piacentini, introduce l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'ordine del giorno concernente: "Approvazione del piano economico finanziario del tributo comunale sui rifiuti e della relativa articolazione tariffaria". Concede la parola all'Assessore alle Finanze e al Bilancio Dott. Riccardo Mastrangeli che illustra i punti salienti della deliberazione e comunica che sono stati presentati 2 emendamenti. Il primo emendamento, sottoscritto dal Gruppo del PD così recita: "Premesso – che il fenomeno della ludopatia in Italia è una piaga sociale in continua espansione. I dati del CNR attestano che il 43% della popolazione tra i 15 e i 64 anni hanno giocato almeno una volta una somma di denaro. Recenti ricerche attestano che ogni anno gli italiani spendono 1.500 euro a testa per l'azzardo contro gli euro 58,80 per acquisto di libri, quotidiani e cultura in genere. Nel 2017 ci sono 397.000 slot machine, una ogni 151 abitanti nel nostro paese, il doppio rispetto agli altri paesi europei. La media degli italiani che gioca è : 47% di chi è in stato di indigenza, 56% ha un reddito medio basso, 86% dei cassaintegrati. – Che l'IFEL ritiene legittimo che gli Enti Locali provvedano con una norma a regolamentare agevolazioni anche di carattere sociale e di politica fiscale comunale finalizzate all'incentivazione di comportamenti virtuosi come contrasto alla ludopatia, il Gruppo consiliare PD , al fine di contrastare la piaga del fenomeno della ludopatia propone la promozione e la incentivazione di comportamenti virtuosi delle attività commerciali che non installino o disinstallino slot machine attraverso la riduzione del 50% dell'imposta della TARI comunale, (costo variabile delle utenze non domestiche) alle stesse. Pertanto, prevedendo lo stanziamento di € 200.000 quali minori entrate, trovando copertura dalle somme previste di maggiori entrate provenienti dal recupero dell'evasione fiscale comunale.

L'emendamento n. 2, sottoscritto dal consigliere Fabrizi così recita : " Vista la nota del Segretario Generale prot. n. 16515 del 26.03.2018, in qualità di Dirigente pro tempore del Settore Ambiente, nella quale venfono ridefinite sia le qualità dei rifiuti indifferenziati da 22.500 a 17.000, sia il costo in discarica che passa da 3.600.000, milioni a 3.115.689,37, con modifica del coefficiente di redistribuzione dei Kili utenze che passa da 0.86 a 0,655. Tale riduzione della spesa genera una riduzione del carico fiscale dell'utenza pari a circa il 6,5% del carico attuale. Le modifiche sopra indicate incidono anche nella spesa (S 09031 tutela del territorio-rifiuto) e nella parte entrata (E 10101 imposte tasse e proventi assimilati) del bilancio 2018,2019 e 2020 di pari importo.

Nel corso dell'intervento dell'Assessore entra in aula il consigliere Diamanti per cui risultano presenti 28 consiglieri.

Al termine della relazione illustrativa dell'Assessore, segue una breve discussione alla quale partecipano, come risulta dal verbale della seduta, i consiglieri Guglielmi, Pizzutelli Angelo, Ferrara, Pizzutelli Stefano, Sardellitti, Savo, Mastronardi e Magliocchetti. Al termine della discussione generale il Presidente comunica che l'emendamento n. 2 proposto dal consigliere Fabrizi riporta il parere favorevole del Dirigente del Settore Finanze ed è fatto proprio dall'Assessore, l'emendamento n. 1, proposto dal PD non è accoglibile in quanto non riporta il parere favorevole del Dirigente. L'emendamento fatto proprio dall'Assessore entra a far parte del corpo della deliberazione. Interviene, per dichiarazione di voto, il consigliere Pizzutelli Angelo che anticipa il voto contrario del Gruppo del PD. Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, il Presidente pone in votazione la deliberazione emendata.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 avente ad oggetto Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO in particolare l'art. 8 del D.P.R. . 27 aprile 1999, n° 158 avente ad oggetto nello specifico il piano finanziario che espressamente cita:

“.... 2. Il piano finanziario comprende: a)il programma degli interventi necessari; b) il piano finanziario degli investimenti; c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; d) le risorse finanziarie necessarie; e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: a) il modello gestionale ed organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. ...”;

RICHIAMATO l'art.1 comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013, (Legge di stabilità 2014), che a decorrere dal 01/01/2014, istituisce l'Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l' art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

VISTO l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale prevede che *“Il consiglio comunale deve approvare, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle Leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;*

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 " *A decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.* ".

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 03 marzo 2014, della nuova sezione di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

CONSIDERATO che il tributo deve essere calcolato, utilizzando il metodo normalizzato dettagliato dal D.P.R. n. 158/1999, così come previsto dall'art. 1 comma 651 della Legge n. 147 del 27/12/2013. L'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO il piano finanziario e relazione, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), che rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Frosinone. In particolare l'importo complessivo del piano finanziario di riferimento risulta pari ad € 9.175.795,26, escluso tributo provinciale, a copertura integrale dei costi sostenuti per il periodo di riferimento, come quantificati nello stesso;

CONSIDERATO che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (**allegato 2**), determinate sulla base del piano finanziario (**allegato 1**);

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- ulteriori elementi per la definizione della articolazione tariffaria, in applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, ed in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale sono:

- la ripartizione del costo della tariffa per la gestione del servizio integrato rifiuti, tra parte variabile e parte fissa così come desumibili dal piano finanziario proposto dal gestore ed anch'esso approvato in allegato all'atto di Consiglio Comunale;
 - la ulteriore ripartizione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali ed assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica;
- le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in

ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti.

In attuazione delle scelte assunte è stata adottata l'articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**allegato 2**);

VISTO l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

PRESO ATTO delle *“Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013”* pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione *“smaltimento rifiuti”*;

VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – Fondazione ANCI) del 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

RILEVATO che al fine di dar conto dell'analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore conseguito mediante l'elaborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI) (**allegato 3**);

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 e le linee guida IFEL che prevedono *“che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati”*.

DATO ATTO che secondo le indicazioni operative di calcolo elaborate dall'IFEL partendo dalla costante del modello pari ad Euro 294,64 si addiende ad un costo standard unitario per il Comune di Frosinone corrispondente ad Euro 370,44;

EVIDENZIATO che il costo unitario effettivo risultato dal Piano Tariffario è pari ad Euro 352,91 per tonnellata di rifiuto e quindi in linea con le indicazioni dell'IFEL;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal Dirigente del Settore Gestione Risorse Dott. Vincenzo Giannotti, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che la Giunta Comunale ha preso atto della presente proposta di deliberazione e ne ha autorizzato l'ulteriore corso nella seduta del 14.03.2018;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del 29.03.2018;

VISTO l'art. 42 del TUEL 18/08/2000 n° 267;

PRESO ATTO che al momento della votazione risultano presenti 26 consiglieri (assenti: Petricca, Straccamore, Gagliardi, Cristofari, Venturi, Vitali e Riggi);

Con voti favorevoli 18, contrari 7 (Pizzutelli Angelo, Sardellitti, Savo, Scasseddu, Calicchia, Bellincampi e Mastronardi), astenuti 1 (Pizzutelli Stefano), espressi per appello nominale, il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

1) di approvare il piano economico finanziario e relativa relazione, per l'anno 2018 che è allegato e parte integrante del presente provvedimento (**allegato 1**);

2) di dare atto che il gettito stimato complessivamente derivante al Comune di Frosinone dalla applicazione del tributo TARI da iscrivere nella proposta di Bilancio di Previsione 2018, da approvarsi con successiva deliberazione, viene quantificato nell'importo di euro 9.175.795,26, escluso tributo provinciale, per l'annualità 2018;

3) di approvare l'articolazione tariffaria per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e non domestica, come indicato nell'allegata documentazione (**allegato 2**), parte integrante del presente provvedimento, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018;

4) di trasmettere ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva per via telematica, come previsto dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Approvato e sottoscritto :

Il Presidente
f.to **Dr. Adriano Piacentini**

Il Segretario Comunale
f.to **Dott. Angelo Scimè**

PUBBLICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Per il Segretario Comunale
Il Funzionario incaricato
f.to Ferrari Enrica

li, 18 aprile 2018

Al Dirigente del Settore Gestione Risorse per l'esecuzione del presente atto.

Il Segretario Comunale
F.to **Dott. Angelo Scimè**